

CAPITOLO 1

IL RAPPORTO TRA TERRA E MARE

SOMMARIO: 1. Una questione di punto di vista. – 2. Il punto di scontro tra terra e mare: l'elemento naturale e i suoi confini. – 3. Il punto d'incontro tra terra e mare: il rapporto di accessorietà. – 4. La rappresentazione cartografica dello spazio marino. – 5. L'ambito dell'indagine.

1. *Una questione di punto di vista*

Fin dal primo sguardo che Carl Schmitt volge su *Terra e Mare*, nelle sue riflessioni sulla storia del mondo, emerge il grande paradosso del rapporto tra l'uomo e il mare, influenzato e raccontato dalla prospettiva di un essere che cammina sulla terra. Certo è che l'uomo nasce come essere terrestre, né pesce né uccello, e la sua collocazione determina il suo punto di vista. Egli chiama «terra» l'astro sul quale vive, sebbene esso sia composto per quasi tre quarti di acqua, e descrive come «vita terrena» – che diventa, a seconda dei casi, un paradiso «terrestre» o una «valle» di lacrime – un'esistenza condotta, in realtà, su una grande sfera «marina». Eppure, lo stesso Schmitt avverte che la domanda se sia possibile un'esistenza umana diversa, non determinata in modo puramente terrestre, è più plausibile di quanto si pensi¹.

Trovandosi sulla costa, l'uomo spontaneamente volge lo sguardo verso il mare (e non, al contrario, dal mare verso la terra), consapevole della sua libertà d'azione. Essere unico, in quanto capace di non ridursi al suo ambiente nativo, egli può perfino scegliere un *elemento diverso* – l'acqua – come nuova forma della sua presenza storica.

È stato addirittura possibile ricostruire l'intera vicenda umana assumendo come criterio l'acqua. Alla civiltà «potamica» degli assiri, dei babilonesi e degli egizi si sono sostituite, nel tempo, la civiltà «talassica», dei mari interni e del bacino del Mediterraneo, e la civiltà «oceanica», affermatasi con le grandi potenze marittime².

¹ SCHMITT, *Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung*, Leipzig, 1942.

² KAPP, *Philosophische oder Vergleichende allgemeine Erdkunde*, Braunschweig, 1845.

Il rapporto tra terra e mare informa fin dalle origini e continua a influenzare profondamente i rapporti tra Stati, al punto di poter affermare senza esitazioni che la stessa storia del mondo è la storia della lotta delle potenze marittime contro le potenze terrestri e delle potenze terrestri contro le potenze marittime. Non a caso, un esperto francese di scienza militare, l'ammiraglio Raoul Castex, intitolò in maniera esemplare il suo trattato di strategia: *La mer contre la terre*³.

I cabalisti medioevali narravano la storia del mondo come lo scontro tra una balena, il mitico Leviatano, e un animale terrestre altrettanto possente, Behemot, che assumeva a seconda delle interpretazioni la forma di un toro o di un elefante⁴. Mentre Behemot cerca di dilaniare il Leviatano con le corna o con le zanne, la balena serra con i possenti fanoni la bocca e il naso dell'animale terrestre, in modo che questo non possa più mangiare né respirare. L'icastica immagine rappresenta il blocco di una potenza terrestre da parte di una potenza marittima, che taglia i rifornimenti al nemico per affamarlo. Ancora nel XIX secolo, era consuetudine raffigurare il conflitto tra Russia e Inghilterra come la lotta tra un orso, animale simbolico della fauna terrestre, e una balena. Quest'ultimo animale, in effetti, testimonia la straordinaria capacità di un essere a sangue caldo, che respira con i polmoni e non con le branchie, di regnare nell'elemento mare senza che la sua struttura fisiologica ve lo destini – riuscendo ben difficile immaginare il contrario, ossia una creatura gigantesca, munita di branchie, che domina la terraferma.

Da un lato, anche la storia del diritto del mare è profondamente informata dalla consapevolezza circa le differenze intercorrenti tra i due elementi – la terra e il mare – e la loro contrapposizione. La terra, sia essa un continente o un'isola, è per natura fisica diversa dal mare. A questa diversità dovrebbe corrispondere un diverso regime giuridico. Già nel secolo XVII, Grozio segnalava, tra i tanti argomenti a favore della tesi da lui sostenuta, che sul mare, a differenza che sulla terra, non si può costruire un edificio, e che il mare, a differenza della terra, non può essere delimitato da un recinto:

maris autem natura hoc differt a littore, nisi exigua sui parte, nec inaedificari facile nec includi potest⁵.

Dall'altro lato, tuttavia, la stessa genesi del diritto internazionale del mare riposa nella volontà dell'uomo di esplorare un elemento diverso da quello nativo e fisiologico, allo scopo di trasferirvi, in maniera esclusiva (nelle zone costiere) o comunque libera (nell'alto mare), una forma ulteriore della propria esistenza.

³ CASTEX, *Théories stratégiques*, 5 tomes, Paris, 1929-1935, tome V, *La mer contre la terre*, 1935.

⁴ SCHMITT, cit., spiega che entrambi i nomi, Leviatano e Behemot, derivano dal *Libro di Giobbe*. Nelle interpretazioni moderne, Behemot è un ippopotamo.

⁵ GROTIUS, *Mare liberum sive de jure, quod Batavis competit ad Indicana commercia, dissertatio*, Lugduni Batavorum, 1609, cap. V. Il *Mare liberum* apparve inizialmente anonimo nel 1609.

Lo svolgimento della presenza umana in mare è regolato dal diritto internazionale, ogni spazio marino soggiacendo a un preciso regime giuridico⁶. Gli spazi marini possono essere rappresentati su carte, non certo destinate alla navigazione, bensì alla visualizzazione dell'ampiezza di tali spazi e delle relative delimitazioni tra Stati⁷. La trasposizione cartografica dei limiti geografici entro i quali possono svolgersi determinate attività in mare abbraccia necessariamente la prospettiva di uomini che hanno abbandonato la sfera terrestre. In altre parole, siamo di fronte alla traduzione in norme giuridiche di una visione politica rispetto a questa nuova forma di esistenza, che trova la sua concreta espressione attraverso tecniche cartografiche.

Quanto fin qui premesso ha la finalità di avvertire che, affrontando il tema di questa indagine, si ritiene importante tenere presente il costante alternarsi della prospettiva dalla terra e dal mare. Da un lato, si dovrà assumere il punto di vista dell'uomo che, in quanto essere terrestre, naturalmente guarda da terra all'immensa distesa marina, proiettandovi la propria visione politica. In questa prospettiva, diventa centrale il rapporto di accessorietà che il mare assume rispetto alla terra⁸. Dall'altro lato, si dovrà anche considerare il punto di vista dell'uomo in mare, ossia del navigante, che necessita non solo di padroneggiare l'arte della navigazione e la meteorologia, ma anche di conoscere sempre con certezza la propria posizione, cosa che comporta conseguenze sul piano del regime giuridico da rispettare. Non a caso, tra i cartografi e i comandanti delle marine militari (che sono innanzitutto navigatori, ma altresì esecutori attenti del diritto del mare), non è infrequente imbattersi in affermazioni come le seguenti:

... lawyers and policy makers have not attempted to understand maritime boundaries as they are seen through the eyes of mariners – the group of individuals actors to whom the law [of the sea] is ultimately addressed⁹.

⁶Per una concezione non esclusivamente territoriale, ma anche funzionale, delle attività umane in mare e del relativo regime giuridico, si veda CONFORTI, *Il regime giuridico dei mari*, Napoli, 1957, e, da ultimo, CINELLI, *La disciplina degli spazi internazionali e le sfide poste dal progresso tecnico-scientifico*, Torino, 2020.

⁷Un diverso strumento è rappresentato dalle carte nautiche, che costituiscono un supporto alla navigazione, indicando le linee di bassa marea, i bassifondi emergenti, le scogliere affioranti e altre caratteristiche idrografiche e topografiche dello spazio marino. Si rileva che «[t]he UNCLOS contains no definition of 'chart'. Chart is however usually understood as a nautical chart, i.e. a map specifically designed to meet the needs of marine navigation. The history of the text supports this understanding», PROELLS, *United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary*, München, 2017, p. 56.

⁸Su tale rapporto di accessorietà si veda *infra*, in questo capitolo.

⁹STROHL, *The International Law of Bays*, The Hague, 1963, p. 8. Nel passo citato, l'autore si riferisce, in realtà, al diritto internazionale relativo alle baie, ma la sua affermazione può estendersi all'intero corpo normativo relativo agli spazi marini. Mitchell P. Strohl fu un comandante della marina militare statunitense.

... it should be made possible for a navigator, or a fisherman, ... to determine with certainty whether or not a vessel is in the territorial waters or on the high sea¹⁰.

If the territorial sea is to be delimited in a manner to occasion the least possible interference with navigation, it will be necessary to *assume the viewpoint of one who is on the sea* and who wishes to know where territorial waters begin. The viewpoint of a man on land who wishes to know where territorial waters end is of no more than theoretical importance except as it may be said to coincide with the fishermen's interest in those limited areas in which fishing is profitable. The difficulties hitherto encountered in delimitating portions of the territorial sea have arisen, however, largely from the fact that *the problem has generally been considered from the viewpoint of a man on the land rather than the viewpoint of the navigator. This is particularly true with reference to bays ...*¹¹.

E ancora:

From the point of view of the mariner, the bay and internal waters in general present the very fundamental problem of ascertaining when the border between one maritime regime and another has been reached. ... [T]he practical aspects of coastal navigation ... and the problem created for the mariner and the coastal State by the erection of jurisdictional boundaries along a State's maritime littoral [: i]t is here that the practical implementation of the law of the sea must inevitably take place¹².

2. Il punto di scontro tra terra e mare: l'elemento naturale e i suoi confini

Dalla naturale diversità fisica tra terra e mare, Grozio deduceva la necessità di due diversi regimi giuridici, consistenti rispettivamente nella sovranità¹³ (sulla terra) e nella libertà (sul mare)¹⁴. La distinzione proposta da Grozio è ancora

¹⁰ BOGGS, *Delimitation of the Territorial Sea: The Method of Delimitation Proposed by the Delegation of the United States at the Hague Conference for the Codification of International Law*, in *AJIL*, 1930, p. 541. Samuel Whittemore Boggs fu un geografo e cartografo statunitense, *Special Adviser* del Dipartimento di Stato americano negli anni coincidenti con la prima conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

¹¹ *Ibid.*, p. 543 (secondo corsivo nostro).

¹² STROHL, cit., p. 31.

¹³ Grozio avrebbe usato l'espressione *jus dominii*.

¹⁴ La libertà discende dall'impossibilità di occupazione: «publica autem vocat, tratatia significatione, non quae ad populum aliquem, sed quae ad societatem humanam pertinent, quae publica juris gentium in legibus vocatur, hoc est communia omnium, propria nullius. Hujus generis est aër, duplici ratione, tum quia occupari non potest, tam quia usum promiscuum hominibus debet. Et eisdem de causis commune est omnium maris elementum, infinitum scilicet ita, ut possideri

oggi alla base del diritto internazionale relativo agli spazi, pur con tutte le varianti che oltre quattro secoli di evoluzione giuridica hanno determinato.

Le differenze intercorrenti tra terra e mare che più rilevano oggi per chi studia il diritto internazionale sono quelle che, derivando dall'evidente diversità fisica dei due elementi, comportano conseguenze sul piano della misurazione degli spazi e della loro delimitazione. Se a chi studia il diritto delle delimitazioni marittime ponessimo la domanda di quanto in comune vi sia tra il suo lavoro e quello di chi si occupa di delimitazioni terrestri, è probabile che la risposta che otterremmo sarebbe quella originariamente formulata da Weil:

[à] première vue, les deux frontières paraissent n'avoir de commun que le nom. La «continuité» de la mer s'oppose au «cloisonnement rigoureux des compétences étatiques» ...¹⁵.

A prima vista, le differenze tra terra e mare sono senza dubbio molto rilevanti e vengono ancor più avvertite mano a mano che ci allontaniamo dalla costa, muovendosi verso il largo. Come già considerò il tribunale arbitrale nella decisione del 23 ottobre 1909 nel caso *Grisbådarna* (Norvegia c. Svezia),

le territoire maritime, correspondant à une zone d'une certaine largeur, présente de nombreuses particularités qui le distinguent du territoire terrestre et des espaces maritimes plus ou moins complètement environnés de ces territoires¹⁶.

Certamente, lo spazio marino è caratterizzato da una continuità che lo spazio terrestre non conosce e che deriva dalla natura fluida e omogenea dell'acqua. Si tratta dello spazio che Rivier chiama «une masse continue, cohérente, unique», nella quale «toutes ses parties qu'on appelle aussi mers, en les distinguant par des noms propres, communiquent ensemble»¹⁷. Una prima ovvia considerazione

non queat, et omnium usibus accommodatum, sive navigatione respicimus, sive etiam piscaturam» (GROTIUS, *Mare liberum*, cit., cap. V).

¹⁵ WEIL, *Perspectives du droit de la délimitation maritime*, Paris, 1988, p. 101. L'espressione che descrive lo spazio terrestre come partizionamento rigoroso delle competenze statali è di DE VISSCHER, *Problèmes de confins en droit international public*, Paris, 1969, p. 42. Le considerazioni qui richiamate, formulate con riferimento alle delimitazioni marittime tra Stati, possono in generale valere anche riguardo ai limiti interni ed esterni dei diversi spazi marini a prescindere dalla necessità di delimitare con Stati opposti o adiacenti, in quanto si fondano sulla natura dell'elemento acqua rispetto all'elemento terra.

¹⁶ RIAA, vol. XI, p. 159.

¹⁷ RIVIER, *Principes du droit des gens*, Paris, 1896, tome I, p. 234. Gidel aggiunge: «[c]ette définition de Rivier qui met en première ligne la continuité de la mer doit être seulement complétée par une précision relative à cette continuité: la continuité de la mer se caractérise par l'identité de régime statique des diverses parties de la Mer, par leur tendance vers un niveau identique. C'est à ces diverses parties de la "mer" tout court ou "Océan", de quelque nom qu'on les appelle, que

ne che se ne può far derivare è che in mare non è possibile fissare materialmente un confine, per esempio attraverso un muro o un cartello, ma ogni delimitazione può essere esclusivamente riprodotta a livello cartografico. Una seconda – altrettanto ovvia – considerazione che conduce a differenziare la delimitazione degli spazi terrestri da quelli marini risiede nella presenza, solo sulla terra, di rilievi, fiumi, laghi e, in generale, di condizioni orografiche e idrografiche che sono invece assenti (o meglio, sommerse) in mare¹⁸. Un confine terrestre potrà quindi seguire lo svilupparsi in maniera naturale di un rilievo o di un fiume – e la prassi internazionale è ricca di esempi in tal senso. In mare, al contrario, la natura fluida e continua del contesto non offre riferimenti fisici con i quali far coincidere l'insieme dei punti che delimitano un determinato spazio, fatti ovviamente salvi i casi di alcuni punti cospicui lungo la costa, dai quali talvolta può partire una linea che dalla terra scorre verso il mare e che possono coincidere con caratteristiche naturali della costa stessa (per esempio, un capo) ovvero con strutture artificiali (per esempio, un faro). Infine, una terza – meno ovvia – considerazione si collega alla presenza umana sullo spazio da delimitare. Sulla terra, la presenza di una comunità è un fatto naturale, proprio perché l'uomo è un essere terrestre, e rappresenta un fattore di grande rilevanza nella definizione di un confine, come dimostra la densa storia di conflitti insorti riguardo all'occupazione di un determinato territorio da parte di comunità rivali. In mare, invece, la presenza umana non è naturale, ma funzionalmente limitata allo svolgimento di determinate attività – finanche solo alla navigazione, semplicemente intesa come spostamento da un punto a un altro della costa¹⁹ – e questa circostanza ha un'incidenza sulla delimitazione degli spazi marini e sul relativo regime giuridico²⁰.

Se le differenze fin qui evidenziate tra spazi terrestri e spazi marini possono sembrare le più ovvie, in quanto legate alla diversa configurazione fisica dei due elementi e alla relativa capacità di ospitare la presenza umana, ulteriori differenze, pur sempre derivanti dalle prime, sono riscontrabili sotto il profilo puramen-

s'applique d'office le droit international public maritime», GIDEL, *Le droit international public de la mer*, tome I, *Introduction – La haute mer*, Chateauroux, 1932, p. 42.

¹⁸ La presenza di rilievi sottomarini è irrilevante ai fini delle delimitazioni marittime, benché la configurazione del fondo marino incida, invece, nella procedura di definizione della piattaforma continentale estesa di uno Stato.

¹⁹ In altri termini, «les frontières terrestres délimitent des souverainetés territoriales dans leur plénitude alors que les frontières maritimes ne sépareraient, au moins pour l'essentiel, que des juridictions maritimes concernant des droit qui, même s'ils sont souverains, demeurent avant tout finalisés et limités», BARDONNET, *Frontières terrestres et frontières maritimes*, in AFDI, 1989, p. 4.

²⁰ In ogni caso, come rilevato dalla Camera della Corte internazionale di giustizia nel caso concernente la *Delimitazione del confine marittimo nell'area del Golfo del Maine* (Canada c. Stati Uniti) nel 1984, «a delimitation, whether of a maritime boundary or of a land boundary, is a legal-political operation, and ... it is not the case that where a natural boundary is discernible, the political delimitation necessarily has to follow the same line», ICJ *Reports*, 1984, p. 277.

te giuridico. Infatti, il diritto internazionale relativo agli spazi non impone alcuna regola sull'ampiezza minima o massima della porzione di terraferma che può costituire il territorio di uno Stato, né sulle modalità attraverso le quali le diverse comunità dovrebbero ripartirsi gli spazi terrestri, in quanto ogni risultato in tal senso deriva da un fatto storico e politico – e non giuridico²¹. Allo stesso modo, la delimitazione terrestre tra due Stati confinanti non segue alcuna regola giuridica, ma rappresenta un complesso compromesso risultante da considerazioni geografiche, storiche, strategiche, economiche, culturali ed etniche – in una parola, politiche – effettuate dalle parti²². In mancanza di un trattato, vale la norma generale dell'esercizio normale e stabile dell'imperio statale entro un determinato ambito spaziale.

L'inverso avviene in mare. Il diritto del mare, come oggi codificato nella conv. M.B., stabilisce regole precise riguardo ai metodi di misurazione e all'ampiezza massima di tutti gli spazi marini e individua – questo in modo invece assai più elastico – alcuni principi generali in materia di delimitazione tra Stati opposti o adiacenti, che dovrebbero informare l'accordo tra le parti. In altre parole, mentre oggi ogni spazio marino possiede un'ampiezza massima precisamente definita dal diritto internazionale, quest'ultimo, in tema di delimitazioni tra Stati confinanti – per usare le parole della sentenza del 12 ottobre 1984 della Camera

²¹ In proposito si vedano BARDONNET, *Les frontières terrestres et la relativité de leur tracé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, 1976, p. 22; BARDONNET, *Frontières terrestres et frontières maritimes*, cit., p. 1; BASTID, *Le territoire dans le droit international contemporain*, Paris, 1954; DE LAPRADELLE, *La frontière. Etude de droit international*, Paris, 1928; DE VISSCHER, *Les effectivités du droit international public*, Paris, 1967; PRESCOTT & TRIGGS, *International Frontiers and Boundaries: Law, Politics and Geography*, Leiden – Boston, 2008; RATNER, *Drawing a Better Line: Uti possidetis and the Borders of New States*, in *AJIL*, 1996, p. 593; SOREL & ROSTANE, *L'uti possidetis entre la consécration juridique et la pratique: essai de réactualisation*, in *AFDI*, 1994, p. 11; WEISSBERG, *Maps as Evidence in International Boundary Disputes: a Reappraisal*, in *AJIL*, 1963, p. 781.

²² Per esempio, nella sentenza arbitrale del 18 febbraio 1977 relativa al *Canale di Beagle* (Argentina c. Cile) viene così descritto il trattato di delimitazione del 23 luglio 1881 tra Argentina e Cile: «Like most treaties, it represented a compromise between the different and often directly conflicting claims of the Parties. Neither Party obtained all it wanted, but each obtained what it wanted most, at the sacrifice of something (to it) less important», *RIAA*, vol. XXI, p. 88. Sul caso in questione si vedano, tra gli altri, DE LA ROCHÈRE, *L'affaire du Canal de Beagle*, in *AFDI*, 1977, p. 408; GARRET, *The Beagle Channel Dispute: Confrontation and Negotiation in the Southern Cone*, in *Journal of Inter-American Studies and World Affairs*, 1985, p. 81; GERTNER, *The Beagle Channel Frontier Dispute between Argentina and Chile: Converging Domestic and International Conflicts*, in *International Relations*, 2014, p. 207; GREIG, *The Beagle Channel Arbitration*, in *AYIL*, 1976-1977, p. 332; MIROW, *International Law and Religion in Latin America: The Beagle Channel Dispute*, in *Suffolk Transnational Law Review*, 2004, p. 1; MORRIS, *Southern Cone Maritime Security After the 1984 Argentine-Chilean Treaty of Peace and Friendship*, in *ODIL*, 1987, p. 235; PRINCEN, *International Mediation. The View from the Vatican: Lessons from Mediating the Beagle Channel Dispute*, in *Negotiation Journal*, 1987, p. 347; SHAW, *The Beagle Channel Arbitration Award*, in *International Relations*, 1978, p. 415.

della Corte Internazionale di Giustizia sul caso della *Delimitazione del confine marittimo nell'area del Golfo del Maine* (Canada c. Stati Uniti) – indica soltanto «a few basic legal principles, which lay down guidelines to be followed with a view to an essential objective»²³.

Infine, vi è chi, tra le differenze intercorrenti tra spazi marini e spazi terrestri e relative delimitazioni, ne enumera anche una relativa alla rispettiva portata “simbolica”:

les frontières terrestres recèlent, dans l'imaginaire des peuples comme dans leur inconscient collectif, une dimension affective, pour tout dire sacrée, et par conséquent un potential passionnel considérable que n'avaient jamais comporté, au moins jusqu'à présent, les frontières maritimes²⁴.

A questo proposito, vale richiamare per esteso una delle posizioni più estreme rispetto alle differenze intercorrenti tra confini terrestri e confini marini, che si fonda su una teoria funzionale degli stessi:

The functional approach would require us to be very careful not to import analogies from the land. If you compare land boundaries with ocean boundaries, they have very little in common with each other – in theory, almost nothing. Indeed, they almost contradict each other. Boundaries on land, in my view, are inescapably things of enormous symbolic significance, and the symbolic significance of land boundaries will never have its equal in the ocean. Land boundaries, unlike ocean boundaries, impinge directly and physically on human communities, on racial and national sentiments, on communal ways of thinking and doing things. They are fragile undertakings, and it is best to treat them symbolically, and not be too specific and too pragmatic about development and management problems affected by land boundaries.

Exactly the opposite should be said of ocean boundaries. Ocean boundaries do not, and will not in the foreseeable future, impinge directly, physically, on human communities. They may affect the interests of the nearest coastal communities, but that is a very different thing. One can think about ocean boundaries in an industrial context as one could rarely do with land boundaries. It is a totally different ball game; therefore, I would say that one should be extremely careful not to import fallacious and inappropriate analogies from the land²⁵.

²³ La Camera della Corte internazionale di giustizia aggiunge: «[i]t cannot also be expected to specify the equitable criteria to be applied or the practical, often technical, methods to be used for attaining that objective – which remain simply criteria and methods even where they are also, in a different sense, called “principles”», *ICJ Reports*, 1984, p. 290.

²⁴ BARDONNET, *Frontières terrestres et frontières maritimes*, cit., p. 4.

²⁵ ALEXANDER (a cura di), *The Gulf of Maine Case: An International Discussion*, in *Studies in Transnational Legal Policy*, Saint Paul, 1988, p. 64. L'intervento sulla teoria funzionale dei confini è di Douglas Johnston.

Queste considerazioni sulla portata simbolica dei confini nei due diversi elementi (terra e mare) possono risultare molto rilevanti per questo lavoro, che si prefigge di analizzare spazi marini intimamente connessi con la sfera terrestre, quindi spazi in cui, in realtà, la portata simbolica della terra tende quasi a confondersi con quella del mare.

3. *Il punto d'incontro tra terra e mare: il rapporto di accessorietà*

Se dal punto di vista fisico e relativo alla demarcazione dei rispettivi confini, nonché sotto il profilo della capacità di ospitare la presenza umana, i due elementi (terra e mare) manifestano evidenti divergenze, il rapporto che intercorre tra di essi per il diritto internazionale contribuisce tuttavia ad affievolirne la distanza. Già Rosenne, delegato di Israele alla terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, rilevava che

[h]is delegation saw no inherent difference between disputes over land frontiers and disputes over maritime boundaries. The disputes were about the spaces over which sovereignty or sovereign rights could be exercised²⁶.

Quando infatti si abbandona una prospettiva puramente fisica, caratterizzata dalla contrapposizione tra un elemento fluido, omogeneo e alieno e un elemento stabile, multiforme e familiare, e si pensa piuttosto al rapporto tra mare e terra dal punto di vista complesso dell'essere terrestre descritto nel primo paragrafo, ossia di colui che guarda al mare con una determinata visione politica e che in esso naviga riconquistandovi una diversa presenza storica, le differenze si fanno meno nette. In questa nuova, e più complessa, prospettiva, se a chi studia il diritto degli spazi marini ponessimo ora la stessa domanda formulata nel paragrafo precedente, cioè di quanto di comune vi sia tra il suo lavoro e quello di chi si occupa di spazi terrestri, la risposta che otterremmo coinciderebbe probabilmente nell'ammettere – come fa Weil – che le differenze tra confini terrestri e confini marini possono essere ripensate «davantage comme des nuances que comme de véritables oppositions»²⁷.

Per quanto attratto dall'immensità liquida e motivato dalla volontà di dominare un elemento che fisiologicamente non gli appartiene, l'uomo infatti non può perdere la prospettiva che gli è naturale: quella di un essere che si sposta dalla terra (perché ivi nasce) verso il mare – e non il contrario. Questa prospettiva implica che, nel graduale sviluppo del diritto internazionale relativo agli spazi marini, l'uomo ha definito tali spazi proprio in relazione alla terra.

²⁶ III UNCLOS, vol. XI, p. 65, par. 50.

²⁷ WEIL, *Perspectives*, cit., p. 101.

Nella già citata sentenza del 23 ottobre 1909 relativa al caso *Grisbådarna* (Norvegia c. Svezia), il tribunale arbitrale sottolinea che risulta «conforme aux principes fondamentaux du droit des gens, tant ancien que moderne» il principio secondo cui «le territoire maritime est une dépendance nécessaire d'un territoire terrestre»²⁸.

Nella sentenza relativa alle *Zone di pesca* (Regno Unito c. Norvegia) del 18 dicembre 1951, la Corte internazionale di giustizia individua una «étroite dépendance de la mer territoriale à l'égard du domaine terrestre» e afferma che «[c]'est la terre qui confère à l'État riverain un droit sur les eaux qui baignent ses côtes», facendone conseguentemente derivare anche il principio – poi divenuto norma codificata – per cui «le tracé des lignes de base ne peut s'écarter de façon appréciable de la direction générale de la côte»²⁹.

Lo stesso organo giurisdizionale conferma tale principio in successive sentenze rese in materia di delimitazioni marittime. Per esempio, nella sentenza resa il 20 febbraio 1969 riguardo ai due casi della *Piattaforma continentale del Mare del Nord* (Repubblica Federale Tedesca c. Danimarca; Repubblica Federale Tedesca c. Paesi Bassi), la Corte afferma che

the rights of the coastal State in respect of the area of continental shelf that constitutes a natural prologation of its land territory into and under the sea exist *ipso facto* and *ab initio*, by virtue of its sovereignty over the land, and as an extension of it in an exercise of sovereign rights for the purpose of exploring the seabed and exploiting its natural resources. In short, there is here an inherent right³⁰.

²⁸Per questa ragione, secondo la Corte, «le rayon de territoire maritime formant la dépendance inséparable de ce territoire terrestre dut faire automatiquement partie de cette cession», RIAA, vol. XI, p. 159. Sul caso in questione si vedano, tra gli altri, FRANÇOIS, *La Cour Permanente d'Arbitrage: son origine, sa jurisprudence, son avenir, Recueil des cours de l'Académie de droit international*, vol. I, 1955, p. 498; RHEE, *Sea Boundary Delimitation between States before World War II*, in AJIL, 1982, p. 555.

²⁹ICJ Reports, 1951, p. 133. Sul caso in questione vedano, tra gli altri, EVENSEN, *The Anglo-Norwegian Fisheries Case and its Legal Consequences*, in AJIL, 1952, p. 609; MARSTON, *Low-Tide Elevations and Straight Baselines*, in BYIL, 1972-1973, p. 405; JOHNSON, *The Anglo-Norwegian Fisheries Case*, in ICLQ, 1952, p. 145; WALDOCK, *The Anglo-Norwegian Fisheries Case*, in BYIL, 1951, p. 114.

³⁰ICJ Reports, 1969, p. 22. Sui casi in questione si vedano, tra gli altri, BLECHER, *Equitable Delimitation of Continental Shelf*, in AJIL, 1979, p. 60; FRIEDMAN, *The North Sea Continental Shelf Cases: A Critique*, in AJIL, 1970, p. 229; GRISEL, *The Lateral Boundaries of the Continental Shelf and the Judgment of the International Court of Justice in the North Sea Continental Shelf Cases*, in AJIL, 1970, p. 562; GUERNSEY, *The North Sea Continental Shelf Cases*, in *Ohio Northern University Law Review*, 2000-2001, p. 141; JENNINGS, *The Limits of Continental Shelf Jurisdiction: Some Possible Implications of the North Sea Case Judgment*, in ICLQ, 1969, p. 819; JEWETT, *The Evolution of the Legal Regime of the Continental Shelf*, in CYIL, 1984, p. 153; LANG, *Le plateau continental de la mer du Nord*, Paris, 1988; MONCONDUIT, *Affaire du plateau continental de la Mer du Nord*, in AFDI, 1969, p. 213.

There are various ways of formulating this principle, but the underlying idea, namely of an extension of something already possessed, is the same, and it is the idea of extension which is, in the Court's opinion, determinant. Submarine areas do not really appertain to the coastal State because – or not only because – they are near it. They are near it of course; but this would not suffice to confer title, any more than, according to a well-established principle of law recognized by both sides in the present case, mere proximity confers per se title to land territory. What confers the *ipso jure* title which international law attributes to the coastal State in respect of its continental shelf, is the fact that the submarine areas concerned may be deemed to be actually part of the territory over which the coastal State already has dominion, – in the sense that, although covered with water, they are a prolongation or continuation of that territory, an extension of it under the sea³¹.

Nella sentenza del 19 dicembre 1978 relativa alla *Piattaforma continentale del Mar Egeo* (Grecia c. Turchia), la Corte rileva che

... continental shelf rights are legally both an emanation from and an automatic adjunct of the territorial sovereignty of the coastal State. It follows that the territorial régime – the territorial status – of a coastal State comprises, *ipso jure*, the rights of exploration and exploitation over the continental shelf to which it is entitled under international law. A dispute regarding those rights would, therefore, appear to be one which may be said to “relate” to the territorial status of the coastal State³².

È chiaro che, con specifico riferimento alla piattaforma continentale, che rappresenta il prolungamento del territorio dello Stato costiero in senso geofisico, il principio di accessorietà del mare rispetto alla terra si afferma in maniera pressoché istintiva, fondandosi sulla sostanza stessa dello spazio in questione, costituito pur sempre dall'elemento terra, benché sommersa. Tuttavia, anche rispetto agli altri spazi marini, comprendenti l'elemento acqua (e, nel caso del mare territoriale, lo spazio aereo sovrastante), il principio di accessorietà si esprime proprio nella circostanza che tali spazi non esisterebbero, in senso giuridico, se non esistesse il territorio dal quale si irradiano. Così, per esempio, la sentenza arbitrale del 18 febbraio 1977 relativa al *Canale di Beagle* (Argentina c. Cile) rileva che

[t]itle to territory automatically involves jurisdiction over the appurtenant waters and continental shelf and adjacent submarine areas, – to such extent, in such manner, and within such distances from the shore, as may be recognized by the

³¹ ICJ Reports, 1969, p. 31. Su questo aspetto si veda anche HUTCHINSON, *The Concept of Natural Prolongation in the Jurisprudence Concerning Delimitation of Continental Shelf Areas*, in BYIL, 1984, p. 133.

³² ICJ Reports, 1978, p. 36.

applicable rules of international law. On the other hand, there are no signposts or frontiers in the sea as such, – “maritime jurisdiction” does not exist as a separate concept divorced from dependence on territorial jurisdiction. To draw a boundary between the maritime jurisdiction of States, involves first attributing to them, or recognizing as being theirs, the title over the territories that generate such jurisdiction³³.

È altresì chiaro che l'accessorietà del “mare nazionale” rispetto alla terra, definibile come un rapporto di vera e propria dipendenza ontologica del primo dalla seconda dal punto di vista del diritto del mare, rappresenta una *fiction iuris* per quanto concerne tutti gli spazi marini diversi dalla piattaforma continentale³⁴. L'essenza di tale rapporto, eminentemente giuridico, è più immediatamente comprensibile allorquando se ne evidenzino le tre più importanti conseguenze.

La prima conseguenza è quella per cui nessun confine marino può essere definitivamente tracciato nelle pendenze di una controversia tra Stati rispetto a un determinato territorio costiero (sia esso costituito dalla terraferma o da un'isola). Prima, andrà risolta la controversia territoriale e, solo successivamente o contestualmente, potrà essere definita la delimitazione marittima tra gli Stati in questione.

La seconda conseguenza è quella per cui uno Stato non potrà mai avanzare rivendicazioni su una zona di mare che non sia collegata – direttamente e fisicamente – al proprio territorio. Questo concetto viene espresso chiaramente, tra gli altri, dal giudice Bedjaoui nell'opinione dissenziente dalla decisione arbitrale del 31 luglio 1989 relativa alla *Delimitazione della frontiera marittima tra Guinea-Bissau e Senegal*, laddove afferma che

[...]la souveraineté territoriale génère des droits sur des espaces maritimes grâce au littoral (la preuve est qu'elle ne peut pas les engendrer lorsqu'il s'agit d'Etats sans cette façade maritime). Et ce littoral génère une certaine superficie d'espaces maritimes grâce, entre autres, à sa longueur. Dès lors que la souveraineté crée le titre juridique mais qu'elle ne peut le matérialiser qu'au moyen du “support” côtier, c'est ce support qui devient déterminant dans la concrétisation de la superficie de la zone attribuée. Ce support se définit par tous ses éléments constitutifs, dont la longueur³⁵.

La terza conseguenza è, infine, quella per cui, cedendo o acquisendo un territorio, uno Stato cede o acquista anche lo spazio marino che a tale territorio corrisponde.

³³ RIAA, vol. XXI, p. 80.

³⁴ Descritto in questi termini, il rapporto è infatti costantemente messo in discussione dagli scienziati ogni volta che se ne presenti l'occasione.

³⁵ RIAA, vol. XX, p. 210.

È proprio in virtù del rapporto di accessorietà del mare rispetto alla terra che ogni spazio marino viene misurato a partire dal territorio del relativo Stato costiero. Esso corrisponderà a una più o meno ampia distesa d'acqua in rapporto alla lunghezza della costa. In assenza di circostanze speciali, che potrebbero incidere sulla misurazione, più lunga è la costa e maggiore è la distesa d'acqua sulla quale lo Stato costiero esercita la propria sovranità o giurisdizione. Al contrario, l'ampiezza degli spazi marini in senso perpendicolare alla costa è sempre predeterminata e rimane invariata in presenza sia di coste molto ridotte sia di coste lunghe migliaia di miglia.

Sebbene questa considerazione possa a prima vista sembrare piuttosto banale, da essa si può tuttavia rilevare che i confini tracciati in mare presentano un'ulteriore caratteristica rispetto ai confini tracciati sulla terra. Se è vero che «whether on land or at sea, ... all the rights which depend for their exercise upon territorial sovereignty must be valid up to a given line and there stop»³⁶, è anche vero che nei due elementi possono presentarsi due situazioni diverse. Sulla terra, infatti, un confine separa sempre il territorio di uno Stato da quello di un altro – l'unica eccezione essendo rappresentata dal settore non rivendicato dell'Antartide, che tuttavia è da interpretare alla luce del regime speciale previsto dal Trattato antartico (Washington, 1959). In mare, diversamente, un confine può separare uno spazio sul quale un determinato Stato esercita la propria piena sovranità o giurisdizione da un altro spazio sottoposto, invece, a un regime completamente diverso, sia esso la libertà dell'alto mare ovvero il regime del patrimonio comune dell'umanità per il fondo dei mari e degli oceani e il relativo sottosuolo oltre i limiti della giurisdizione nazionale. Di conseguenza, mentre una controversia in ambito terrestre normalmente riguarda due Stati, una rivendicazione in mare può finanche opporre lo Stato che la avanza *a tutti gli altri*³⁷.

Inoltre, terra e mare presentano differenze sostanziali riguardo alla rilevazione dell'effettivo esercizio dell'imperio statale per la rivendicazione di sovranità su un determinato spazio (le c.d. *effectivités*³⁸). La questione se l'eser-

³⁶ SMITH, *The Law and Custom of the Sea*, London, 1948, p. 17.

³⁷ Su questo aspetto si veda anche STROHL, cit., p. 327.

³⁸ Le c.d. *effectivités* sono un'applicazione del principio generale di effettività nel diritto internazionale e sono affrontate in noti casi giurisprudenziali della Corte Internazionale di Giustizia, tra i quali si ricordano i seguenti (i numeri di pagina indicano i passaggi delle sentenze in cui la Corte affronta la questione delle *effectivités*): *Controversia frontaliera* (Burkina Faso c. Mali), ICJ Reports, 1986, p. 587; *Controversia territoriale* (Libia c. Chad), ICJ Reports, 1994, p. 38; *Controversia frontaliera terrestre, insulare e marittima* (El Salvador c. Honduras; Nicaragua intervenuto), ICJ Reports, 1992, p. 397; *Caso della frontiera terrestre e marittima* (Cameroon c. Nigeria; Guinea Equatoriale intervenuto), ICJ Reports, 2002, p. 351; *Caso concernente la sovranità su Pulau Ligitan e Pulau Sipadan* (Indonesia c. Malesia), ICJ Reports, 2002, pp. 643, 678 ss.; *Caso concernente la disputa territoriale e marittima nel mare dei Caraibi* (Nicaragua c. Honduras), ICJ Reports, 2007,

cizio di tale sovranità da parte di uno Stato sia effettivo dipende, infatti, dalle circostanze del caso ed è particolarmente connessa alla natura e alla struttura dello spazio in questione³⁹, non potendo certamente rispondere agli stessi criteri su uno spazio terrestre (dove la presenza umana è fisiologica) e in mare (dove essa è funzionale solo allo svolgimento di determinate attività). Come rileva Bouchez:

Sovereignty over a water area can reveal itself in decrees regulating fishery, navigation, pollution, security and other matters relating to the waters. The exercise of all such regulations can be alleged in support of effective authority over the water area. ... The intensity of the exercise of sovereignty of the coastal States will vary according to the claim of the coastal State and to the concrete circumstances inherent in the territory itself. If a State claim a certain area only as exclusive fishing waters the intensity of the authority will be limited to only one aspect of the authority of the coastal State. If, on the other hand, a coastal State claim sovereignty the claimed authority of the State is of a more radical nature. ... In conclusion, it must be emphasized that: (1) the standard of effectiveness in relation to claims to a water area will vary according to the character of the claim, and (2) the manifestation of effective exercise of sovereignty will vary according to the prevailing circumstances inherent in the nature of the claimed area⁴⁰.

Infine, è solo nei casi in cui due o più Stati con coste opposte o adiacenti non possano rivendicare pienamente gli spazi marini potenzialmente misurabili a partire dal loro territorio, proprio a causa della mancanza di spazio sufficiente tra le rispettive coste, che ha luogo il processo di delimitazione marittima. Se questo tema esula dall'ambito della presente indagine, si tenga comunque sempre presente – come già in precedenza accennato – che tale processo è affidato a regole diverse da quelle previste per i confini terrestri.

Prima di procedere all'esame delle regole sulla misurazione degli spazi marini nazionali in rapporto alla terra, è appena il caso di rilevare che il principio di accessorietà, che è un principio fondante del diritto del mare, può eccezionalmente scontrarsi con delle anomalie.

pp. 687 ss. Sul principio generale di effettività nel diritto internazionale si vedano, tra gli altri, DE VISSCHER, *Théories et réalités en droit international public*, 2ème ed., Paris, 1955; DE VISSCHER, *Les effectivités du droit international public*, Paris, 1967; TOUSCOZ, *Le principe d'effectivité dans l'ordre international*, Paris, 1964, p. 254; CASSESE, *Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo*, Bologna, 1984, pp. 34 e 149.

³⁹ Sul tema si veda AGO, *Il requisito dell'effettività dell'occupazione in diritto internazionale*, Roma, 1934.

⁴⁰ BOUCHEZ, *The Regime of Bays in International Law*, Leiden, 1964, pp. 250-251. Si veda anche BOUCHEZ, *The Concept of Effectiveness as Applied to Territorial Sovereignty over Sea-Areas, Air Space and Outer Space*, in NILR, 1962, p. 182.